



Ordinanza n. 309 del 29 GIU. 2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione. Revoca delle ordinanze n. 204 in data 12 maggio 2021 e n. 229 in data 21 maggio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "*Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria*";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto *“Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”*;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, del testé citato decreto-legge stabilisce che *“Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”;

CONSIDERATO che l'articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che *“Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”*;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute in data 8 maggio 2021 e il documento allegato recante *“Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”*;

CONSIDERATO che l'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro della salute in data 8 maggio 2021 prevede che *“Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”*;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 52 *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTI, in particolare, gli articoli seguenti del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 52:

- articolo 2-bis: **“Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.** 1. E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;

- articolo 2-ter: **“Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie.** 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19: a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso; b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videocchiamate organizzate dalla struttura sanitaria; c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;

- articolo 2-quater: **“Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali.** 1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.”;

RICHIAMATE le proprie ordinanze:

- n. 204 in data 12 maggio 2021 **“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.** Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833. Revoca dell'ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020 'Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica'';

- n. 229 in data 21 maggio 2021 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modifica, mediante integrazione, dell'ordinanza n. 204 in data 12 maggio 2021 'Revoca dell'ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020 'Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica'';*

VISTA la nota prot. n. 4829/SAN, in data 28 giugno 2021, dei Coordinatori del Dipartimento Sanità e Salute e del Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali;

CONSIDERATO che con la predetta nota, in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico che ha determinato il passaggio della Regione autonoma Valle d'Aosta in Zona bianca, si chiede di revocare le ordinanze n. 204 del 12.05.2021 e n. 229 del 21.05.2021 e di emettere una nuova ordinanza in materia di accesso alle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie, la quale, nel prendere atto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, con legge 17 giugno 2021, n. 87, rechi altresì ulteriori misure precauzionali, nella medesima nota rappresentate;

RITENUTO, quindi, tenuto conto di quanto sopra esposto e in accoglimento della richiesta testé citata, di:

- revocare le ordinanze n. 204 in data 12 maggio 2021 e n. 229 in data 21 maggio 2021;
- stabilire che, per l'accesso dei familiari e visitatori alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, nelle more dell'adozione del protocollo nazionale previsto dall'articolo 2-ter del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 52, si applichino le disposizioni del Ministro della salute di cui all'ordinanza in data 8 maggio 2021 e del documento allegato recante *"Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale;*
- stabilire, altresì che per i nuovi ingressi nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale siano applicate ulteriori misure precauzionali, di cui al dispositivo della presente ordinanza;
- stabilire, infine, che per le uscite temporanee, che non rientrano nelle fattispecie disciplinate dalla presente ordinanza, si applichino le disposizioni di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 52;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

1. Le ordinanze n. 204 in data 12 maggio 2021 e n. 229 in data 21 maggio 2021 sono revocate.
2. Per l'accesso dei familiari e visitatori alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, nelle more dell'adozione del protocollo nazionale previsto dall'articolo 2-ter del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 52, si applicano le disposizioni del Ministro della salute di cui all'ordinanza in data 8 maggio 2021 e del documento allegato recante "*Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale*".
3. Per i nuovi ingressi nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale sono applicate le seguenti ulteriori misure precauzionali:

nuovo ospite con protezione vaccinale completa (ciclo vaccinale completato con l'ultima dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni):

- tampone molecolare all'ingresso

nuovo ospite con protezione vaccinale parziale (ciclo vaccinale iniziato con la prima dose effettuata da almeno 14 giorni ma con l'ultima dose non ancora effettuata o effettuata da meno di 14 giorni):

- tampone molecolare all'ingresso
- periodo di quarantena di n. 3 giorni
- test antigenico rapido

nuovo ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi

- tampone molecolare all'ingresso
- programmazione di una singola dose vaccinale al termine dei 90 giorni dalla guarigione

nuovo ospite non vaccinato (ciclo vaccinale non iniziato o iniziato ma con la prima dose effettuata da meno di 14 giorni):

- periodo di quarantena di n. 10 giorni
- tampone molecolare all'ingresso e test antigenico rapido a 10 giorni dall'ingresso
- programmazione tempestiva 1° dose di vaccino.

4. Per le uscite/rientri per motivi sanitari o trasferimenti da altre strutture, sono applicate le seguenti ulteriori misure precauzionali:

ospite di rientro dai reparti ospedalieri:

- 2 tamponi molecolari consecutivi (a distanza di 24 ore), prima del rientro in struttura, e:
- periodo di quarantena di n. 3 giorni, se ospite con protezione vaccinale parziale
- periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine test antigenico rapido, se ospite non Vaccinato.

ospite di rientro dal Pronto Soccorso:

- tampone molecolare, se ospite con protezione vaccinale completa;
- tampone molecolare e periodo di quarantena di n. 3 giorni, se ospite con protezione vaccinale parziale;
- tampone molecolare se ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi
- tampone molecolare, periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine test antigenico rapido, se ospite non vaccinato.

ospite trasferito da altre strutture:

- tampone molecolare all'ingresso, se ospite con protezione vaccinale completa
- tampone molecolare all'ingresso, periodo di quarantena di n. 3 giorni e alla fine test antigenico rapido, se ospite con protezione vaccinale parziale
- tampone molecolare all'ingresso se ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi
- tampone molecolare all'ingresso, periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine test antigenico rapido e programmazione tempestiva 1° dose di vaccino, se ospite non vaccinato.

ospite che rientra dopo prestazione e/o visita ambulatoriale.

- 3 gg di isolamento, test antigenico finale se ospite con protezione vaccinale completa
- 3 gg di isolamento, test antigenico finale se ospite con protezione vaccinale parziale
- 3 gg di isolamento, test antigenico finale se ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi
- 10 gg di isolamento, test antigenico finale se ospite non vaccinato.
- il trasporto per le visite deve essere solo tramite ambulanza/mezzo dedicato.

5. Per le uscite temporanee, che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto 4 del dispositivo della presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 52.
6. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale dal 30 giugno 2021 al 30 luglio 2021.


L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, ai Presidenti delle Unités des Communes, al Direttore generale dell'Azienda USL e ai Coordinatori del Dipartimento Politiche sociali e del Dipartimento Sanità e Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura, e al CELVA, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 Il Presidente della Regione
Enik Lavevaz